

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 20 del 30 aprile 1990, è stata abrogata dall'articolo 19, comma 2, lettera h) della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7: "Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale".

---

**Legge Regionale 20 aprile 1990, n. 17.**

**«Contributo della Regione Campania a favore dell'Orto Botanico di Napoli»**

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Regione Campania concede all' Orto Botanico di Napoli un contributo annuo per sostenere lo svolgimento delle sue attività fondamentali quali la divulgazione museologica e naturalistica, la ricerca di base e la ricerca applicata.

---

Articolo 2

Il contributo di cui all' articolo precedente viene erogato in una unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

L' Orto Botanico è tenuto a presentare alla Giunta Regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull' impiego del contributo, sull' attività svolta e sui programmi da svolgere nell' anno successivo unitamente al rendiconto delle spese sostenute.

---

Articolo 3

Per l'anno 1990 il contributo di cui all' articolo 1 viene erogato entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

---

Articolo 4

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge, per l'anno 1990, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di cui al capitolo 1429/octies, di nuova istituzione, denominato «Contributo a favore dell'Orto Botanico di Napoli», dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1990, mediante prelievo della occorrente somma di Lire 65 milioni dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni 1991 e 1992 si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli. 20 aprile 1990